

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 15 marzo 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 800 -
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 -
Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

(sottoglie titoli, obbligazioni, cartelle)
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 6; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 30 novembre 1946, n. 736.

Concessione all'Associazione italiana della Croce Rossa e all'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta della facoltà di tenere in servizio, dopo il 15 aprile 1946, il personale occorrente alle gestioni di servizi sanitari, di cui ai decreti interministeriali 12 ottobre 1945 e 22 marzo 1946, e dei servizi direttamente connessi Pag. 834

1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 7 gennaio 1947, n. 83.

Norme in materia di riscossione delle imposte dirette. Pag. 835

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 84.

Ricostituzione dei comuni di Albaretto della Torre, Arguello, Castelnuovo di Ceva, Montezemolo e Priero (Cuneo) Pag. 836

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 85.

Ricostituzione dei comuni di Front, Vanda di Front, San Gillio, Giovoletto, La Cassa, Brozolo, Trausella e Mengliano (Torino) Pag. 837

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 86.

Ricostituzione dei comuni di Mezzano, Imer, Biene, Cinte Tesino, Vattaro, Bosentino, Cunevo e Terres (Trento). Pag. 837

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 87.

Ricostituzione dei comuni di Nanno, Cis, Bresino e Panchià (Trento) Pag. 838

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 88.

Ricostituzione dei comuni di Malvagna e Mojo Alcantara (Alessina) Pag. 838

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 89.

Ricostituzione del comune di San Benedetto Belbo (Cuneo) Pag. 839

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 90.

Ricostituzione del comune di Bannari di Usellus (Cagliari) Pag. 839

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1946.

Aumento delle retribuzioni degli amministratori del Foglio annunci legali Pag. 840

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Firenze Pag. 840

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1947.

Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette per le maggiori spese di riscossione per gli anni 1946 e 1947 Pag. 841

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1947.

Apertura di dipendenze del Banco di Napoli in Pontecagnano (Salerno), Terlizzi (Bari) e Spinazzola (Bari). Pag. 843

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1947.

Prezzo di cessione della saccarina di Stato da impiegarsi in usi farmaceutici Pag. 843

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1947.

Variatione del diritto di bollatura su alcuni tipi di apparecchi di accensione Pag. 843

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1946.

Variationi allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1946-47 Pag. 844

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Diffide per smarrimento di diplomi di laurea Pag. 844

Ministero delle finanze e del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli Pag. 844

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 845

CONCORSI

Ministero delle finanze: Concorso per esami a 103 posti di gruppo B nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, riservato ai reduci Pag. 845

Ministero delle finanze e del tesoro:

Sedi e giorni di esami per l'abilitazione alle funzioni di esattore delle Imposte dirette Pag. 848

Sedi e giorni di esami per l'abilitazione alle funzioni di collettore delle Imposte dirette Pag. 848

LEGGI E DECRETI**DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 novembre 1946, n. 736.**

Concessione all'Associazione italiana della Croce Rossa e all'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta della facoltà di tenere in servizio, dopo il 15 aprile 1946, il personale occorrente alle gestioni di servizi sanitari, di cui ai decreti interministeriali 12 ottobre 1945 e 22 marzo 1946, e dei servizi direttamente connessi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 20 dicembre 1928, n. 3133, sull'ordinamento dell'Associazione italiana della Croce Rossa, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, sullo statuto organico dell'Associazione italiana della Croce Rossa, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, sul reclutamento, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e amministrativo del personale mobilitabile dell'Associazione italiana della Croce Rossa, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1938, n. 23, sul personale addetto al funzionamento dei servizi dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta;

Vista la convenzione tra il Ministero della guerra e l'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, stipulata in data 30 marzo 1940, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, contenente disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 843, sul trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamati alle armi per mobilitazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 giugno 1940, n. 653, sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 12 ottobre 1945, che stabilisce e disciplina la temporanea gestione, da parte dell'Associazione italiana della Croce Rossa e dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, degli stabilimenti sanitari adibiti a ricovero e cura dei militari reduci dalla prigionia di guerra;

Visto il decreto interministeriale 22 marzo 1946, che stabilisce e disciplina la gestione, da parte dell'Associazione italiana della Croce Rossa e dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, di ospedali, infermerie, posti di ristoro, adibiti a ricovero, cura, assistenza dei partigiani, dei reduci civili e delle vittime civili della guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra e sul passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana, per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica e per l'assistenza post-bellica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:**Art. 1.**

All'Associazione italiana della Croce Rossa e all'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, è data facoltà di tenere in servizio il personale occorrente alle gestioni dei servizi sanitari di cui ai decreti interministeriali 12 ottobre 1945 e 22 marzo 1946 e dei servizi direttamente connessi con dette gestioni, nel numero che sarà fissato, per ciascuna delle Associazioni medesime, dal Ministro per la guerra di concerto con quello per il tesoro, previo parere del Comitato di revisione e controllo di cui all'art. 25 del citato decreto interministeriale 12 ottobre 1945.

Art. 2.

Il numero del personale previsto dal precedente articolo 1 sarà periodicamente soggetto a revisione in rapporto alle esigenze di servizio.

All'uopo, il Comitato di revisione e controllo segnalerà ai Ministeri della guerra e del tesoro, almeno ogni semestre, il fabbisogno del personale occorrente alle due Associazioni che dovrà essere trattenuto in servizio.

Art. 3.

I personali militari e le infermiere volontarie, che si trovino compresi nei contingenti di cui ai precedenti articoli, sono considerati trattenuti in servizio per esigenze di carattere eccezionale.

Gli enti autarchici e parastatali, nonché le aziende private, sono obbligati a conservare l'impiego ai propri dipendenti che facciano parte del personale della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, adibito ai servizi di cui all'art. 1, con le norme previste dal regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e dalla legge 10 giugno 1940, n. 653, e successive modificazioni.

Art. 4.

I personali militari, di cui al precedente articolo, percepiscono lo stipendio e la paga stabiliti, nei riguardi delle due Associazioni, per gli iscritti non aventi obblighi militari e le eventuali indennità spettanti ai pari grado dell'esercito, a parità di condizioni e di impiego.

Ai graduati e militari non riformati, appartenenti a classi o aliquote di classi chiamate o richiamate alle armi, spetta invece il trattamento economico stabilito per il pari grado dell'esercito, a parità di condizioni e di impiego.

Agl'ufficiali e ai sottufficiali, che prestino effettivo servizio presso le unità sanitarie adibite a ricovero e cura dei militari reduci dalla prigionia, dei partigiani, dei reduci civili e delle vittime civili della guerra, spetta anche il trattamento accessorio di cui al n. 3 dell'art. 17 del decreto interministeriale 12 ottobre 1945.

Art. 5.

Il servizio effettivamente prestato dai personali militari e dalle infermiere volontarie, di cui all'art. 3, è valutabile, ad ogni effetto di pensione, come reso allo Stato.

Per gli accertamenti della dipendenza da causa di servizio delle ferite, lesioni, infermità riportate o contratte durante detto servizio, è seguita, con decorrenza dal 16 settembre 1945, la procedura medico-legale stabilita dalla legge 11 marzo 1926, n. 416, per i personali civili e militari ed operai dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato.

E' data in ogni caso facoltà al personale interessato di optare per il trattamento previsto dal 1° comma dell'art. 37 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, se personale della Croce Rossa Italiana, e dal 1° comma dell'art. 8 della legge 4 gennaio 1938, n. 23, se personale del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Art. 6.

Le spese relative al funzionamento e al personale degli organi centrali e periferici delle due Associazioni, la cui attività sia in funzione delle gestioni di cui all'art. 1, sono a carico delle Amministrazioni centrali militari, del Ministero dell'Africa Italiana, del Ministero dell'assistenza post-bellica, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in proporzione degli importi delle rispettive quote di ripartizione delle spese per ricovero, cura, assistenza dei militari reduci dalla prigionia, dei partigiani, dei reduci civili e delle vittime civili della guerra.

Art. 7.

Le norme del presente decreto non si applicano agli iscritti nei ruoli delle due Associazioni, impiegati per servizi non attinenti a quelli di cui all'art. 1.

Art. 8.

Il presente decreto ha effetto dal 16 aprile 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI
— BERTONE — MICHELI —
CINGOLANI — SERENI

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 54. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 gennaio 1947, n. 83.

Norme in materia di riscossione delle imposte dirette.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942, concernente modifiche al testo unico sulla riscossione delle imposte dirette;

Vista la legge 24 febbraio 1941, n. 141, concernente norme per la conferma in carica degli esattori e ricevitori per il decennio 1943-1952;

Vista la legge 2 ottobre 1940, n. 1429, concernente nomine di collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori durante la guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, concernente provvedimenti in materia di imposte dirette;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 689, concernente provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette dei territori liberati dopo il 28 febbraio 1945;

Visto il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587, concernente norme per la integrazione di aggio a favore degli esattori;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le esattorie soggette a soppressione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 16 giugno 1939, n. 942, per le quali il Ministro per le finanze, in applicazione dell'art. 1, settimo comma, della legge 24 febbraio 1941, n. 141, abbia disposto la conferma limitatamente al quinquennio 1943-1947, possono essere mantenute in funzione per il quinquennio 1948-1952.

I titolari delle esattorie mantenute in funzione ai sensi del precedente comma, hanno facoltà di chiedere la conferma al prefetto entro il 31 marzo 1947, senza diritto ad aumento di aggio, ed alle stesse condizioni del contratto in corso.

Art. 2.

Nei casi di mancata richiesta o di mancata concessione della conferma per le esattorie di cui al precedente art. 1, ove non sia possibile o conveniente la loro riunione in consorzio con altre esattorie limitrofe nell'ambito della circoscrizione dello stesso ufficio delle imposte, si provvederà al collocamento per asta o d'ufficio nei modi normali.

Art. 3.

La validità delle patenti di collettore, ufficiale esattoriale e messo notificatore rilasciate ai sensi della legge 2 ottobre 1940, n. 1429, è prorogata al 31 dicembre 1947.

Art. 4.

E' concessa la sanatoria dei termini per la presentazione delle domande di integrazione di aggio per il 1945, a sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 18 giugno 1945, n. 424 e 12 ottobre 1945, n. 689. Tuttavia le domande di integrazione con rendiconto, previste dalle disposizioni suddette e presentate oltre i termini stabiliti, conserveranno efficacia soltanto agli effetti della concessione della integrazione prevista dall'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587.

Le esattorie, che non abbiano presentato la domanda di integrazione, potranno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, chiedere la integrazione degli aggi nel limite minimo previsto dalle disposizioni citate nel comma precedente.

Art. 5.

Le società legalmente costituite allo scopo di gestire le esattorie o ricevitorie provinciali delle imposte dirette e tesorerie degli enti locali, possono essere iscritte all'albo nazionale degli esattori delle imposte dirette, purchè il legale rappresentante di esse sia già iscritto all'albo degli esattori o sia in possesso dei requisiti per l'iscrizione.

Art. 6.

Le disposizioni dell'art. 3 hanno effetto dal giorno 13 agosto 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1947.

DE NICOLA

NENNI — SCOCCIMARRO —
ALDISIO — BERTONE

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1947

Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 56. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 84.

Ricostituzione dei comuni di Albaretto della Torre, Arguello, Castelnuovo di Ceva, Montezemolo e Priero (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 15 marzo 1928, n. 670;
Visto il regio decreto 31 gennaio 1929, n. 227;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGATO:

Art. 1.

I comuni di Albaretto della Torre e Arguello, aggregati a quello di Lequio Berria con regio decreto 15 marzo 1928, n. 670; e i comuni di Castelnuovo di Ceva, di Montezemolo e Priero, fusi in unico comune denominato Priero-Montezemolo con regio decreto 31 gennaio 1929, n. 227, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Albaretto della Torre, Arguello, Castelnuovo di Ceva, Montezemolo e Priero, ed il nuovo organico del comune di Lequio Berria, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Lequio Berria e Priero-Montezemolo, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizioni gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1947

Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 60. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 85.

Ricostituzione dei comuni di Front, Vanda di Front, San Gillio, Givoletto, La Cassa, Brozolo, Trausella e Meugliano (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 19 gennaio 1928, n. 91;

Visto il regio decreto 12 febbraio 1928, n. 417;

Visto il regio decreto 12 febbraio 1928, n. 418;

Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 658;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Front e Vanda di Front, aggregati a quello di Barbania con regio decreto 19 gennaio 1928, n. 91, i comuni di San Gillio, Givoletto e La Cassa, riuniti in unico comune denominato San Gillio Torinese con regio decreto 12 febbraio 1928, n. 417, il comune di Brozolo, fuso con i comuni di Brusasco, Cavagnolo e Marcorenigo nell'unico comune di Brusasco Cavagnolo in virtù del regio decreto 12 febbraio 1928, n. 418, e i comuni di Trausella e Meugliano, fusi con i comuni di Drusacco, Novareglia e Vico Canavese nell'unico comune di Valchiusa in virtù del regio decreto 28 marzo 1929, n. 658, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Front, Vanda di Front, San Gillio, Givoletto, La Cassa, Brozolo, Trausella e Meugliano ed i nuovi organici dei comuni di Barbania, Brusasco-Cavagnolo e Valchiusa, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Barbania, Brusasco-Cavagnolo e Valchiusa e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1947

Atti del Governo registro n. 6, foglio n. 59. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 86.

Ricostituzione dei comuni di Mezzano, Imer, Bieno, Cinte Tesino, Vattaro, Bosentino, Cunevo e Terres (Trento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 15 dicembre 1927, n. 2559;

Visto il regio decreto 15 gennaio 1928, n. 80;

Visto il regio decreto 14 luglio 1928, n. 1939;

Visto il regio decreto 6 settembre 1928, n. 2144;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno:

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Mezzano e Imer, riuniti in unico comune denominato Mezzano-Imer con regio decreto 15 dicembre 1927, n. 2559, i comuni di Bieno e Cinte Tesino, aggregati a quello di Pieve Tesino con regio decreto 15 gennaio 1928, n. 80, i comuni di Vattaro e Bosentino, aggregati a quello di Vigolo Vattaro con regio decreto 14 luglio 1928, n. 1939, e i comuni di Cunevo e Terres, aggregati a quello di Flavon con regio decreto 6 settembre 1928, n. 2144, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Mezzano, Imer, Bieno, Cinte Tesino, Vattaro, Bosentino, Cunevo e Terres, ed i nuovi organici dei comuni di Pieve Tesino, Vigolo Vattaro e Flavon, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Pieve Tesino, Vigolo Vattaro e Flavon, che sarà inquadrato

nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1947

Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 61. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 87.

Ricostituzione dei comuni di Nanno, Cis, Bresino e Panchià (Trento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 20 luglio 1928, n. 1852;

Visto il regio decreto 6 settembre 1928, n. 2197;

Visto il regio decreto 29 novembre 1928, n. 2983;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Nanno, aggregato a quello di Tassullo con regio decreto 20 luglio 1928, n. 1852, i comuni di Cis e Bresino, aggregati a quello di Livo con regio decreto 6 settembre 1928, n. 2197, e il comune di Panchià aggregato a quello di Ziano con regio decreto 29 novembre 1928, n. 2983, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Nanno, Cis, Bresino e Panchià ed i nuovi organici dei comuni di Tassullo, Livo e Ziano, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organica-

mente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Tassullo, Livo e Ziano e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1947

Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 61. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 88.

Ricostituzione dei comuni di Malvagna e Mojo Alcantara (Messina).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 27 luglio 1928, n. 1935;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Malvagna e Mojo Alcantara, riuniti in unico comune denominato Lanza con regio decreto 27 luglio 1928, n. 1935, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Messina, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Malvagna e Mojo Alcantara, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 27 luglio 1928, n. 1935.

Al personale già in servizio presso il comune di Lanza, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 57. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 89.

Ricostituzione del comune di San Benedetto Belbo (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 12 febbraio 1928, n. 423;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di San Benedetto Belbo, aggregato con regio decreto 12 febbraio 1928, n. 423, al comune di Niella Belbo, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di San Benedetto Belbo e il nuovo organico del comune di Niella Belbo, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 12 febbraio 1928, n. 423.

Al personale già in servizio presso il comune di Niella Belbo, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 58. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 90.

Ricostituzione del comune di Bannari di Usellus (Cagliari).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 19 agosto 1927, n. 1652;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Bannari di Usellus, aggregato con regio decreto 19 agosto 1927, n. 1652, al comune di Usellus, è ricostituito con la circoscrizione preesistente alla entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Bannari di Usellus ed il nuovo organico del comune di Usellus, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 19 agosto 1927, n. 1652.

Al personale già in servizio presso il comune di Usellus, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1947

Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 63. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1946.

Aumento delle retribuzioni degli amministratori del Foglio annunci legali.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la legge 30 giugno 1876, n. 1395, sulla pubblicazione degli annunci legali;

Vedute le istruzioni speciali per la esecuzione di detta legge approvate con decreto Ministeriale 25 maggio 1895

Ritenuto che con l'art. 11 di dette istruzioni, all'ufficiale incaricato del servizio del Foglio annunci legali era attribuito un assegno fisso annuo di lire centocinquanta oltre ad una proporzionale del due per cento sulle effettive riscossioni del provento;

Ritenuto che a detti compensi, ridotti alla metà dal 1° luglio 1923, furono successivamente applicate le riduzioni di stipendi ed altri emolumenti dei dipendenti statali previste dai regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, per cui il predetto compenso fisso venne ridotto a L. 59,08 e la retribuzione percentuale a L. 0,7744;

Ritenuto che in rapporto all'attuale situazione economica ed all'aumento di prezzo delle inserzioni in detto Foglio, in applicazione del decreto luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 390, l'emolumento di cui trattasi, nell'attuale misura ridotta, appare inadeguato, cosicchè si rende necessario ripristinarlo nella misura già stabilita dalle istruzioni speciali di cui al citato decreto Ministeriale 25 maggio 1895;

Decreta:

A decorrere dal giorno in cui, per ogni singola Provincia, vennero aumentate di prezzo, in base alle disposizioni del decreto luogotenenziale 7 giugno 1945, numero 390, le inserzioni nel Foglio annunci legali, e fino al 31 dicembre 1947, la retribuzione fissa e la percentuale sulle riscossioni del provento di cui sopra, sono ripristinate nella misura rispettivamente di annue lire centocinquanta e del due per cento stabilita dalle citate istruzioni speciali, approvate con decreto Ministeriale 25 maggio 1895.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1946

p. Il Ministro: CORSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1947

Registro Interno n. 2, foglio n. 349. — VILLA

(1352)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Firenze.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 22 ottobre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica ed estrattiva di Firenze, Borgo San Lorenzo, Prato, Castelfiorentino, Signa e Figline Valdarno;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 373;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria metalmeccanica dei comuni di Fiesole, Sesto Fiorentino, Scandicci, Marrabi, San Piero a Sieve, Impruneta, Campi Bisenzio, Vernio, Capraia al limite, Certaldo, Incisa Valdarno, sussistono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 22 ottobre 1946 ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica di Fiesole, Sesto Fiorentino, Scandicci, Marrabi, San Piero a Sieve, Impruneta, Campi Bisenzio, Vernio, Capraia al limite, Certaldo e Incisa Valdarno, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficino di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.O.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma

dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 23 gennaio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 339

(1310)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1947.

Provvedimenti a favore degli esattori delle Imposte dirette per le maggiori spese di riscossione per gli anni 1946 e 1947.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 531, concernente provvedimenti a favore degli esattori delle Imposte dirette per le maggiori spese di riscossione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, concernente provvedimenti in materia di imposte dirette;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 689, concernente provvedimenti a favore degli esattori delle Imposte dirette dei territori liberati dopo il 28 febbraio 1945;

Visto il decreto interministeriale 5 febbraio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 1946, n. 50, concernente l'addizionale di aggio da applicare per il 1946;

Visto il decreto interministeriale 11 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1946, n. 206, concernente la integrazione agli esattori delle Imposte dirette, per il 1946, delle maggiori spese di gestione;

Visto il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587, concernente norme per la integrazione di aggio a favore degli esattori e dei ricevitori delle Imposte dirette;

Ritenuta la necessità di modificare la misura della integrazione concessa a favore degli esattori delle Imposte dirette, per il 1946, e di adottare analoghi provvedimenti per il 1947, permanendo le condizioni che determinarono l'adozione di norme speciali per coprire le maggiori spese di riscossione delle esattorie, per gli anni dal 1944 al 1946;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, e l'art. 4 del decreto interministeriale 5 febbraio 1946, prima citati;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto interministeriale 11 aprile 1946, sono sostituite dalle seguenti:

Per l'anno 1946, l'integrazione delle maggiori spese di riscossione a favore degli esattori delle Imposte di-

rette è liquidata, in rapporto all'aggio risultante dai carichi messi in riscossione nel 1943, nella misura percentuale di cui alla seguente tabella, senza rendiconto:

Carico 1943 al netto di aggio	Percentuale di integrazione 1947, aggio 1943 compreso
1) fino a 3 milioni	1075%
2) da 3 fino a 10 milioni	1025%
3) da 10 fino a 30 milioni	975%
4) da 30 fino a 70 milioni	900%
5) da 70 fino a 200 milioni	825%
6) da 200 fino a 500 milioni	750%
7) oltre i 500 milioni	725%

Per le esattorie che al 31 dicembre 1945 non avevano alcun dipendente fisso, la misura dell'integrazione è ridotta di 200 punti.

Per le esattorie di cui al settimo scaglione, che alla stessa data avevano almeno 850 dipendenti iscritti alla Cassa di previdenza degli esattoriali o alla invalidità e vecchiaia, la percentuale va applicata nella misura del 950%.

Art. 2.

Per l'anno 1947, l'integrazione delle maggiori spese di gestione, è liquidata in rapporto all'aggio risultante dai carichi messi in riscossione nel 1943, nella misura percentuale di cui alla seguente tabella, senza rendiconto:

Carico 1943 al netto di aggio	Percentuale di integrazione 1947, aggio 1943 compreso
1) fino a 3 milioni	1500%
2) da 3 fino a 10 milioni	1425%
3) da 10 fino a 30 milioni	1350%
4) da 30 fino a 70 milioni	1250%
5) da 70 fino a 200 milioni	1150%
6) da 200 fino a 500 milioni	1050%
7) oltre i 500 milioni	1000%

Per le esattorie che al 31 dicembre 1945 non avevano alcun dipendente fisso, la misura della percentuale va ridotta di 200 punti.

Per le esattorie di cui al settimo scaglione, che alla stessa data avevano almeno 850 dipendenti iscritti alla Cassa di previdenza degli esattoriali o alla invalidità e vecchiaia, la percentuale va applicata nella misura del 1200%.

Art. 3.

Gli esattori i quali dimostrino che con le percentuali stabilite alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 non riescono a coprire le spese di gestione, possono chiedere che la liquidazione dell'integrazione d'aggio abbia luogo in base a presentazione di rendiconto oltre i limiti fissati per ciascuno scaglione.

Art. 4.

La concessione della integrazione di aggio senza rendiconto è autorizzata con decreto dell'Intendente di finanza competente per territorio.

La concessione dell'integrazione di aggio in base a rendiconto è autorizzata con decreto del Ministro per le finanze, sentita la Commissione di cui agli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 2 giugno 1946, n. 587,

Le domande, sotto pena di decadenza, dovranno essere presentate, per l'anno 1946, entro il 31 marzo 1947, ed entro il 31 marzo 1948, per l'anno 1947, all'Intendenza di finanza, allegando un prospetto dal quale risulti:

a) il carico del 1943, soggetto ad aggio e l'aggio relativo;

b) le riscossioni effettuate nell'anno per cui si chiede l'integrazione ed il relativo aggio contrattuale conseguito;

c) l'ammontare dell'addizionale riscossa nello stesso anno per cui si chiede l'integrazione.

Nel caso di integrazione su rendiconto, oltre i prospetti di cui alle lettere a), b) e c), alla domanda dovrà essere allegata anche un particolareggiato conto economico, nel quale saranno portati in attivo tutti gli introiti realizzati nell'anno per aggio, indennità di mora, compensi per atti esecutivi o per qualunque altro titolo.

Art. 5.

Agli effetti della determinazione delle maggiori spese di gestione per gli anni 1946 e 1947, sarà ammesso a rendiconto l'onere derivante dalla applicazione della convenzione stipulata il 21 novembre 1946 tra esattori e personale esattoriale, quando tale onere non risulti compensato con le integrazioni fissate per gli anni suddetti.

Il trattamento economico del personale esattoriale, non potrà essere più favorevole di quello goduto dal personale bancario salvi i riflessi degli assegni *ad personam* attualmente attribuiti.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di disporre che agli esattori, i quali negli anni 1946 e 1947 abbiano avuto carichi o realizzate riscossioni inferiori del 30 per cento rispetto a quelle del 1943, l'integrazione di aggio venga concessa esclusivamente in base a rendiconto.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze, su parere delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni provinciali, potrà concedere ai ricevitori provinciali, caso per caso, per l'anno 1947, un compenso per i maggiori oneri di gestione, inerenti al servizio della ricevitoria provinciale, in base a rendiconto, con le norme stabilite all'art. 5 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587.

Le domande, dirette al Ministero delle finanze, dovranno essere presentate, sotto pena di decadenza, alle Intendenze di finanza competenti, entro il 31 marzo 1948.

Art. 8.

I delegati governativi ed i gestori provvisori di esattorie, potranno chiedere la concessione delle maggiori spese di gestione esclusivamente in base a rendiconto.

Art. 9.

L'integrazione delle maggiori spese di riscossione non è dovuta ai riscuotitori speciali di enti che non siano esattori delle Imposte dirette, nè a quegli esattori che, cessati di carica, riscuotano i propri residui.

In tali casi non è applicabile l'addizionale prevista dal presente decreto.

Art. 10.

Non sono ammessi a rendiconto delle spese di gestione il compenso corrisposto al sorvegliante dell'esattoria, nè le somme pagate dagli esattori a titolo di indennità di mora e pene pecuniarie applicate a loro carico nè l'eventuale spesa per la compilazione del rendiconto.

Art. 11.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'integrazione di aggio prevista per il 1947, l'addizionale d'aggio istituita con l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, è estesa all'anno 1947, nella misura del 120 % dell'aggio contrattuale e di regola viene conglobata a detto aggio od a quello eventualmente inferiore per disposizione di legge speciale o di contratto speciale ed è iscritta nei ruoli principali e suppletivi di prima serie 1947 e nelle prime tre rate, scadenti nello stesso anno, dei ruoli suppletivi di seconda serie.

L'aliquota complessiva per aggio ed addizionale, sarà calcolata senza arrotondamento e non potrà superare il limite del 14 per cento.

L'addizionale, nella misura come sopra fissata, è dovuta anche per tutte le bollette rilasciate nel 1947 per le rate dei ruoli suppletivi di 2ª serie 1946 o relative a pagamento di carichi rimasti insoluti negli anni precedenti, esclusi quelli relativi all'anno 1946 per i quali l'addizionale era stata tariffata nei ruoli.

Art. 12.

L'addizionale di cui all'art. 11 si applica su tutti i carichi affidati per la riscossione all'esattore delle Imposte dirette, sui quali compete l'aggio, fatta eccezione per quelli relativi ai proventi di servizi pubblici delle aziende municipalizzate o a riscossioni che implicano semplice movimento di capitali o servizio di cassa puro e semplice e per i carichi sui quali l'aggio spettante all'esattore è per legge dovuto allo Stato.

Restano comunque esclusi dalla applicazione della addizionale i proventi di taglio di boschi ed i canoni di appalto delle imposte di consumo.

L'addizionale è a carico del debitore dell'aggio, salvo particolari statuizioni nei rapporti fra l'ente creditore e il debitore del carico.

Art. 13.

Gli esattori delle imposte sono autorizzati a trattare provvisoriamente, a titolo di acconto, sulla integrazione loro spettante, la addizionale prevista dalle presenti disposizioni.

Tale acconto sarà detratto dalle somme che risulteranno loro dovute e, qualora vi sia eccedenza, questa dovrà essere versata alla Tesoreria provinciale contemporaneamente alla presentazione della domanda di integrazione dalla quale l'eccedenza risulti o entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento di liquidazione del compenso, di cui all'art. 4 con imputazione ed apposito capitolo di entrata. In caso di ritardo, sarà applicata l'indennità di mora nella misura del sei per cento e l'amministrazione potrà procedere sulla cauzione per il recupero del credito.

Nel caso l'esattore ometta di presentare la domanda di compenso, è tenuto a versare in tesoreria l'intero ammontare delle addizionali, oltre l'indennità di mora, e ciò non oltre il 15 aprile 1947 per l'addizionale riscossa durante l'anno 1946 e non oltre il 15 aprile 1948 per l'addizionale riscossa nel 1947, salvo l'azione prevista nel precedente comma nel caso d'inadempienza.

Roma, addì 4 febbraio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1947
Registro Finanze n. 3, foglio n. 308. — LESEN

(1367)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1947.

Apertura di dipendenze del Banco di Napoli in Pontecagnano (Salerno), Terlizzi (Bari) e Spinazzola (Bari).

**IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO**

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è autorizzato ad aprire proprie dipendenze in Pontecagnano (Salerno), in Terlizzi (Bari) ed in Spinazzola (Bari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1947

(1150)

p. Il Ministro: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1947.

Prezzo di cessione della saccarina di Stato da impiegarsi in usi farmaceutici.

**IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO**

Vista la legge 29 marzo 1940, n. 295;

Visto il regio decreto legislativo 14 maggio 1946, numero 356;

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1946;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo che deve essere corrisposto per la saccarina di Stato, da impiegarsi in usi farmaceutici, dagli acquirenti autorizzati è fissato, a partire dalla data del pre-

sente decreto, in lire sedicimilacinquecentosessanta-cinque per ogni chilogrammo netto.

Di detta somma, lire quattromilacinquecentosessanta-cinque spettano alla ditta fornitrice e lire dodicimila all'Erario, quale quota del prezzo di vendita.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1947
Registro Finanze n. 3, foglio n. 192. — LESEN

(1351)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1947.

Variazione del diritto di bollatura su alcuni tipi di apparecchi di accensione.

**IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO**

Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281;

Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 258, registrato il 28 maggio 1945, registro n. 4, foglio n. 81;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 agosto 1945, n. 478, registrato il 27 agosto 1945, registro n. 5, foglio n. 148;

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1946, registrato il 18 gennaio 1946, registro n. 1, foglio n. 37;

Considerata la necessità di adeguare alle aliquote stabilite per i tipi più pregiati di accenditori, sia a pietra focaia o carta piroforica, sia elettrici, i diritti fissi relativi agli accenditori dell'una o dell'altra specie, costruiti in metallo comune o in altra materia non pregiata di cui alle lettere c) e f) del decreto Ministeriale 1° gennaio 1946;

Viste le proposte della Commissione di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 258;

Decreta:

Articolo unico.

I diritti fissi di cui alle lettere c) e f) del decreto Ministeriale 1° gennaio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 1946, sono rispettivamente aumentati da L. 50 a L. 200 e da L. 30 a L. 300.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1947
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 60. — EMANUELE

(1350)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1946.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1946-47.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale 30 settembre 1946, con il quale fu approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1946-47;

Considerata la necessità di apportare alcune variazioni al bilancio stesso;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate alcune variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1946-47.

Roma, addì 25 febbraio 1947

Il Ministro per la marina mercantile
ALDISIO

p. Il Ministro per le finanze e per il tesoro
PETRILLI

Tabella delle variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1946-47.

ENTRATA**In aumento:**

Cap. n. 1. — Proventi della contribuzione di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232 L. 300.000

Cap. n. 3. — Proventi delle contribuzioni di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232 per la parte da destinare a provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali » 70.000

Totale aumenti L. 370.000

SPESA**In aumento:**

Cap. n. 3. — Spese per provvedimenti atti a promuovere la elevazione fisica e morale delle maestranze portuali, ecc. L. 70.000

Cap. n. 5. — Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, ecc. » 100.000

Cap. n. 11. — Devoluzione, al fondo di riserva, dell'avanzo di gestione dell'esercizio » 200.000

Totale aumenti L. 370.000

Roma, addì 25 febbraio 1947

Il Ministro per la marina mercantile
ALDISIO

p. Il Ministro per le finanze e per il tesoro
PETRILLI

(1234)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE****Diffide per smarrimento di diplomi di laurea**

Il dott. Osvaldo Luone di Angelo, nato a Vigevano l'8 agosto 1911, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Milano nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo capoverso, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(1285)

La dott. Manuolina Rosa di Antonio, nata a La Spezia il 7 febbraio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero « Suor Orsola Benincasa » di Napoli nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto « Suor Orsola Benincasa » di Napoli.

(1287)

Il dott. Carlo Moretti fu Rodolfo da Terni ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Università di Roma il 4 dicembre 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1288)

MINISTERO
DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 marzo 1947 - N. 57

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6-85
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canada	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70
Rendita 3,50 % 1906			87,375
Id. 3,50 % 1902			85,90
Id. 3 % lordo			66,70
Id. 5 % 1935			93,975
Redimibile 3,50 % 1934			80,225
Id. 5 % 1936			94,20
Obbligazioni Venezia 3,50 %			99,10
Redimibile 3,50 % 1946			91,075
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)			99,175
Id. 5 % (15 febbraio 1949)			98,625
Id. 5 % (15 febbraio 1950)			98,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)			98,475
Id. 5 % (15 aprile 1951)			98,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)			93,175
Id. 5 % quinq 1950 (3° serie)			97,75
Id. 5 % quinq 1950 (4° serie)			98,275
Id. 5 % convertiti 1951			98,325

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3 pubblicazioni).

Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammon-tare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3		5
Rend. 5 %	58841	65 —	Andreis Cecilia fu Modesto, minore sotto la patria potestà della madre Dominici Agnese ved. Andreis, dom. a Fassano (Cuneo).	Andreis Cecilia fu Bernardo Modesto, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificata.

Roma, addì 6 febbraio 1947

Il direttore generale: CONTI

(775)

CONCORSI**MINISTERO DELLE FINANZE**

Concorso per esami a 103 posti di gruppo B nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante norme per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 739, riguardante il personale femminile;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti massimi di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministero del tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1941, col quale venne bandito un concorso per esami a 102 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

Considerato che con detto decreto Ministeriale furono accantonati 103 posti a favore dei richiamati alle armi per i concorsi nello stesso grado da indire dopo il loro congedamento, non prima di sei mesi e non dopo un anno dalla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 103 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione; nonché a coloro, che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso a 102 posti di volontario del ruolo suddetto bandito con decreto Ministeriale 2 novembre 1941.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario, per partecipare al presente concorso, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano alla data di scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario tutti i requisiti necessari per partecipare parvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso medesimo gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma di maturità classica o scientifica;
- b) diploma di ragioniere o perito commerciale, rilasciato dalla Sezione commerciale di un istituto tecnico dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti a termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti equipollenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) o a una delle Intendenze di finanza, non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopra indicato per via gerarchica.

Le Intendenze, provveduto, ove occorre, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la sede tra quelle indicate nel successivo art. 9 presso la quale desiderano sostenere le prove scritte; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonché la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti sul prescritto foglio bollato e debitamente regolarizzati:

- 1) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, salvo il disposto del secondo comma del precedente art. 1, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 33 anni, qualora oltre il titolo di studio prescritto dal presente bando siano forniti di diploma di laurea.

Tale limite di età è elevato:

- 1) a 44 anni, per i mutilati ed invalidi di guerra e mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 36, od a 38 anni ove siano forniti di laurea, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare; per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 9 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

- 2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) del paragrafo 2° si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quella

di cui al punto precedente, purché complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

I suddetti aumenti sono cumulabili con i precedenti, purché complessivamente alla data del bando originario di concorso non si fossero superati i 45 anni di età;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficio sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nella lista di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti ed i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità: i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

H) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile dello stesso;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonché la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) fotografia recente del candidato con la sua firma, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticati dal sindaco o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere B), C), D), E), F), I), del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere G), H), I), M), di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere B), C), E), F), G), del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle imposte dirette) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio, nel quale caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi detto titolo, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo in sua vece un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, vidimato dal provveditore agli studi.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia e purché non siano scaduti di validità, ai termini del precedente art. 5, primo capoverso.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, senza conseguirvi l'idoneità.

Al concorso non possono partecipare le donne, né coloro i quali abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame conterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche. A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Le benemerenze acquistate in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 11.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano in numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a procuratore di seconda classe, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a procuratore di seconda classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguiranno la nomina a volontario, competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonché un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora saranno destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1936, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1947
Registro Finanze n. 1, foglio n. 361. — LESEN

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Parte prima:

- 1) nozioni di diritto costituzionale;
- 2) nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

principi di economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulla materia oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

- 1) nozioni generali sulle leggi relative alle imposte sui terreni, sui fabbricati, di ricchezza mobile, all'imposta complementare progressiva sul reddito;
- 2) nozioni sulla contabilità commerciale;
- 3) nozioni di statistica.

Roma, addì 20 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1294)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

Sedi e giorni di esami per l'abilitazione alle funzioni di esattore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942;

Visto l'art. 15 del decreto Ministeriale 14 marzo 1946, n. 2718;

Visto l'art. 9 del decreto Ministeriale 15 giugno 1946, numero 10411, che approva il bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli e per esami, alle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1946, n. 12331, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice di cui all'art. 9, del citato decreto Ministeriale 15 giugno 1946, n. 10411,

ed il successivo decreto Ministeriale 16 ottobre 1946, n. 22627, che apporta modifiche alla composizione della suddetta Commissione;

Ritenuta la necessità di fissare la data delle prove scritte e le sedi dove si svolgeranno tali prove;

Decreta:

Le prove scritte per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di esattore delle imposte dirette di cui all'art. 9 del decreto Ministeriale 15 giugno 1946, n. 10411, avranno luogo nei giorni 6 e 7 maggio 1947, nelle sedi di Milano, Bologna, Roma, Napoli e Catania.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1947

p. Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1947

Registro Finanze n. 3, foglio n. 359. — LESEN

(1368)

Sedi e giorni di esami per l'abilitazione alle funzioni di collettore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942;

Visto l'art. 15 del decreto Ministeriale 14 marzo 1946, n. 2718;

Visto l'art. 9 del decreto Ministeriale 15 giugno 1946, numero 10412, che approva il bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli e per esami, alle funzioni di collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1946, n. 11740, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice di cui all'art. 9 del citato decreto Ministeriale 15 giugno 1946, n. 10412, ed il successivo decreto Ministeriale 15 ottobre 1946, n. 22626, che apporta modifiche alla composizione della suddetta Commissione;

Ritenuta la necessità di fissare la data delle prove scritte e le sedi dove si svolgeranno tali prove;

Decreta:

Le prove scritte per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di collettore delle imposte dirette di cui all'art. 9 del decreto Ministeriale 15 giugno 1946, n. 10412, avranno luogo nei giorni 9 e 10 maggio 1947, nelle sedi di Milano, Bologna, Roma, Napoli e Catania.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1947

p. Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1947

Registro Finanze n. 3, foglio n. 360. — LESEN

(1369)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.